



Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile – Esecuzione Immobiliare

Il Giudice dell'Esecuzione, dott. Giuseppe Sicilia,

letti gli atti della procedura espropriativa sopra indicata;

Letta l'istanza depositata dal professionista delegato alle operazioni di vendita in data 03.03.2024;

premesso che, in data 27.10.2023, è stata espletata la vendita dei beni immobili sottoposti alla procedura esecutiva in epigrafe;

premesso che l'immobile contraddistinto come lotto n. 2. è stato aggiudicati alla Sig.ra [REDACTED]

rilevato che l'aggiudicatario non ha depositato la differenza del prezzo dovuto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 587 c.p.c., nell'ipotesi di mancato versamento del prezzo nel termine prefissato, l'aggiudicatario viene dichiarato decaduto e la cauzione dal medesimo depositata trattenuta a titolo di multa e che, ove l'importo ricavato dalla successiva vendita dell'immobile risulti inferiore a quello della precedente gara, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza;

considerato che la sanzione della perdita della cauzione anticipata, normativamente stabilita a garanzia dell'attendibilità delle offerte e del buon esito delle procedure di vendita, opera *de iure*, quale effetto oggettivo ed immediato della mancata corresponsione del prezzo del bene aggiudicato, sicché è precluso in radice all'organo giudicante qualsiasi margine di discrezionalità valutativa in ordine alla sussistenza di valide cause giustificatrici dell'inadempimento;

DICHIARA

Sig.ra [REDACTED] decaduta dall'aggiudicazione del lotto 2, oggetto della vendita tenutasi in data 27.10.2023;

ORDINA

l'incameramento all'attivo della procedura dell'importo versato dal citato aggiudicatario a titolo di cauzione;

INVITA

Il delegato a fissare nuova vendita alle condizioni di cui all'esperimento celebrato in data 27.10.2023.

Si comunichi.

Cosenza, 20.03.2024

Il Giudice dell'Esecuzione

Dott. Giuseppe Sicilia